

STATUTO

Allegato A all'atto  
Rep. n. 65311  
Racc. n. 20573

Art.1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "TERRA AMICA" che in seguito sarà denominata "l'Organizzazione". Tale associazione è costituita ai sensi della legge n. 266/91 e della legge regionale n. 22/94 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

1.2 L'organizzazione ha sede in Catania via Messina n. 715.


Art.2 -Principi

2.1 L'Associazione "TERRA AMICA" è un'associazione di volontariato. E' apartitica, non ha fini di lucro ed è una struttura democratica. Chi ricopre cariche associative le ricopre in modo del tutto gratuito come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge 266 dell'11-8-1991.

2.2 L'Associazione è costituita esclusivamente a scopi di solidarietà e in tale ambito promuove attività di volontariato, informazione e promozione di iniziative umanitarie.

2.3 L'Associazione è pluralistica e garantisce il diritto di tutti alla libera espressione del proprio pensiero e delle proprie convinzioni etiche, religiose, culturali e politiche, nell'ambito di un sottofondo di principi comuni.

2.4 I principi a cui si ispira l'Associazione sono: la promo-



zione della cultura della solidarietà in tutte le sue forme,  
la difesa dei diritti umani, l'educazione alla pace, il coordinamento informativo delle attività di volontariato, la cooperazione internazionale, il supporto ad azioni umanitarie, la sensibilità alle questioni del disagio e della sofferenza, il ripudio del razzismo, la difesa dell'ambiente, la cultura della legalità e dei diritti civili.

#### Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione si prefigge in particolare i seguenti scopi:

- fornire sostegno morale, informazioni, supporto socio-sanitario e legale agli adulti, bambini, immigrati e senza fissa dimora;
- agevolare le predette persone nell'accesso a beni e servizi;
- facilitare la comunicazione, il dialogo, la comprensione tra l'immigrato e il Paese che lo ospita, prevenendo eventuali pregiudizi;
- sviluppare iniziative per la difesa dei diritti umanitari;
- promuovere iniziative di autofinanziamento (corsi di formazione, centri studi e di ricerca, offerta di materiali informativi, ecc);
- promuovere attività di progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione culturale con Paesi emergenti, ma anche cooperazione e scambi nazionali e culturali;
- sviluppare forme di collaborazione con associazioni, scuole,

enti ed istituzioni;

-promuovere attività di consulenza e di mediazione in situazione di disagio sociale e di sfruttamento, con particolare riferimento alla condizione femminile e dell'infanzia;

-promuovere il dialogo inter-religioso;

-promuovere convegni, conferenze, attività culturali;

-promuovere l'inserimento nei vari ambiti del contesto sociale italiano, nel lavoro e nel sistema giuridico, burocratico, sanitario e scolastico;

-sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di favorirne la partecipazione alla realtà locale;

-organizzare scambi culturali al fine di facilitare l'integrazione fra i popoli.


Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione

4.1 Possono aderire all'organizzazione tutti i soggetti che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

4.2 Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

5.1 La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del-



l'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione con ratifica successiva dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.2 Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

-decesso;

-dimissioni volontarie;

-sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

-mancato versamento della quota associativa per un anno;

-comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;


-per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

5.3 L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

#### Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

6.1 Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

6.2 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.



6.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.4 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

6.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6.6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro

rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche

7.1 Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

7.2 L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:


- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

7.3 I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

7.5 E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione



8.1 Organi dell'Organizzazione sono:

-l'Assemblea Generale degli Aderenti;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente.

8.2 Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

8.3 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

9.3 La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

9.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere

esso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

9.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione: del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;


della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

9.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

9.7 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9.8 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole



della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 19.

9.10 I compiti dell'Assemblea sono:

-eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-eleggere i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

-approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

-approvare il bilancio di previsione;

-approvare il bilancio consuntivo;

-deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

-fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

-deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;

-decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;

-ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

-nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione);

-ratificare l'ingresso dei soci già deliberato dal Consiglio Direttivo.

9.11 Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura

del Presidente dell'associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

#### 10.4 Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di in-

dirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;

-promuovere, coordinare l'attività e autorizzare la spesa;

eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;

-accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

-deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

-ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;

-assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dall'art. 3 comma 4 L. 266/91 e dalle disponibilità previste dal bilancio.

10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

10.6 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministra-

zione.

10.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 11 - Il Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

#### 11.2 Il Presidente:

-ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

-è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

-ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

#### Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

12.1 In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provve-

derà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

12.2 In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vice Presidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

12.3 In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### Art. 13 - Il Segretario

13.1 Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

13.2 Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

#### Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 L'assemblea degli aderenti, ove lo ritenga opportuno, potrà decidere di istituire il Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà nominato dalla stessa assemblea e sarà composto da tre o cinque membri effettivi e due membri supplenti. I

membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

14.2 I revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il collegio svolge le seguenti funzioni:

-verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

-verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;

-redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

#### Art. 15 - Attività Secondarie

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

#### Art. 16 - Assicurazioni

Gli aderenti all'organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 17 - Bilancio

17.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

17.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

17.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

17.4 Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

#### Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 19 - Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore

di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 20 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.

F.to Mario Raspagliesi

F.to Gaetano La Bella

F.to Mannino Giuseppina Maria Rita

F.to Agata Portoghese

F.to Francesco Cangemi

F.to Giovanni Giordano

F.to Cristina Villovich

F.to Giorgio Licciardello notaio

